

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2011

del 12 ottobre 2010

Giusta l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2011, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso dell'anno 2007. Il tasso d'adeguamento è del *2,3 per cento*.

Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Al 1° gennaio 2011, le rendite superstiti e invalidità saranno adeguate come segue:

Anno delle prima rendita	Ultimo adeguamento	Adeguamento seguente al 1° gennaio 2011
1985–2005	1° gennaio 2009	0,0 per cento
2006	1° gennaio 2010	0,3 per cento

12 ottobre 2010

Ufficio federale delle assicurazioni sociali